



Segreteria Generale

Prot. n. 19/941

del 29/08/2019

OGGETTO: delibera di Giunta n.296 dell'8 agosto 2019. Impossibilità prosecuzione attività sindacale e partecipazione ai tavoli di contrattazione - **Sospensione attività sindacale.**

INVIATA VIA P.E.C.

- Al Presidente della Regione Siciliana
- All'Assessore regionale alla Funzione Pubblica
- Agli Assessori regionali siciliani
- All'Aran Sicilia
- Ai Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali
- Ai Dirigenti generali Enti di cui alla L.R. 10/2000
- Al Comandante del Corpo Forestale Reg. Siciliana
- A tutti gli Uffici Unici per i Procedimenti Disciplinari
- Alle Segr. Provinciali e Aziendali del Cobas-Codir

LORO SEDI

Con la delibera di cui in oggetto, la Giunta Regionale di Governo, in violazione di quanto stabilito dall'art. 38 della L.R. n.16/2017 (Legge pubblicata anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie 3 Speciale - Regioni n.11, del 24-03-2018), ha deliberato, in accoglimento di una nuova proposta di direttiva presentata dall'assessore regionale alla Funzione Pubblica, un nuovo taglio dei contingenti dei permessi sindacali con effetto retroattivo dal giorno 1 gennaio 2019, causando (di fatto e nell'incertezza del diritto), **da subito e proprio in un periodo ove sono in discussione anche presso l'Aran Sicilia importantissimi istituti contrattuali**, l'impossibilità di questa e altre Organizzazioni sindacali, a proseguire nella propria attività di tutela dei lavoratori iscritti e di partecipazione ai tavoli di contrattazione centrali e periferici in tutto il territorio siciliano.

Ma vi è di più: incredibilmente, infatti, la delibera di giunta in questione contemplerebbe anche - in caso di una coercitiva mancata sottoscrizione di una "presa d'atto" da parte delle OO.SS. rappresentative di quanto sopra imposto - eventuali effetti retroattivi addirittura per tutto il triennio 2016/2018, sempre in violazione della L.R. 16/2017, art. 38, e dell'atto ricognitivo dell'Aran Sicilia prot. Pg/2017/792 del 03/11/2017 nonché dello stesso articolo 61, comma 2, della già citata legge regionale 16/2017 che testualmente recita "E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".

Per quanto sopra, il Cobas-Codir si trova costretto - in via cautelativa - a sospendere temporaneamente la concessione, a qualsiasi titolo, di permessi sindacali a tutti i propri dirigenti sindacali.

La delibera in oggetto, si ribadisce, è stata emanata nonostante l'articolo 38 della Legge 16/2017 - superando *ope legis* l'*empasse* degli accordi del 2016 cui mancava la definitiva sottoscrizione - in recepimento della "Legge Madia", avesse stabilito per il futuro il contingente di permessi sindacali vigenti per il Comparto regione, prevedendo un taglio del 50% di quelli già previsti negli accordi del 2011 e - al fine di armonizzare il settore al CCNL di riferimento (tenuto anche conto, come contemplato dall'art. 23 della legge 300/70, delle competenze e delle specificità della Regione Siciliana rispetto tutte le altre istituzioni pubbliche d'Italia) - apportando un ulteriore taglio del 25% delle prerogative sindacali. Sulla scorta della statuizione legislativa l'Aran Sicilia aveva, quindi,



Segreteria Generale

provveduto legittimamente a emanare apposita circolare applicativa (prot. PG/2017/792) cui questa e le altre OO.SS. si sono attenute scrupolosamente.

A seguito di quanto sopra, ritenendo gravissimo l'atto prodotto dal Presidente della Regione e da tutta la Giunta regionale, lesivo del diritto sindacale e adottato in spregio agli artt. 23 e 28 della Legge 300/70, si fa presente che questa O.S., congiuntamente ad altre, intende intraprendere opportune e urgenti iniziative giudiziarie per contrastare l'agire del Governo Regionale.

Tenuto conto, inoltre, che la contrattazione collettiva, nelle sue varie forme, è un istituto previsto da tutti i contratti collettivi del pubblico impiego come espressamente previsto dalla legge (art. 40 del D.lgs 165/01), si chiede a tutti i dirigenti generali e agli uffici in indirizzo di volere impartire urgenti e opportune disposizioni ai propri uffici per sospendere - fino al pieno ripristino e al rispetto del quadro normativo di cui alla Legge 16/2017, art.38, che già garantisce regole certe - ogni tipo di convocazione di carattere sindacale (comprese le audizioni relative a eventuali procedimenti disciplinari in itinere che interessano dipendenti assistiti dalla scrivente O.S.) anche al fine di non falsare la corretta costituzione dei tavoli nei quali la scrivente O.S., pur essendo maggiormente rappresentativa, sarebbe costretta, proprio malgrado, a essere assente (nonché al fine di garantire il diritto alla difesa dei lavoratori fatti oggetto di provvedimenti disciplinari).

Tale situazione di stallo, si ribadisce, causato dall'azione illegittima posta in essere unilateralmente dal Presidente della Regione, dall'Assessore alla Funzione Pubblica e da tutta la Giunta nella sua interezza dovrà proseguire fino al successivo pronunciamento nel merito delle Autorità giudiziarie, al fine di non porre in essere da parte dei destinatari della presente comportamenti perseguibili come antisindacali ai sensi dell'art. 28 della Legge 300/1970.

La presente a ogni effetto di Legge.



I Segretari Generali

Marcello Minio - Dario Matranga